

CONCORDATO PREVENTIVO

OMOLOGATO 1/2023

N.9-2/2022 P.U.



TRIBUNALE DI LUCCA

SEZIONE CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - dott. Giacomo Lucente | Giudice |
| - dott. Carmine Capozzi | Giudice relatore |

deliberando sulla domanda di concordato preventivo depositata da SERGIO LUNATICI S.P.A. (codice fiscale, p.iva e numero di iscrizione al Registro Imprese 00526610464), con sede legale in Barga (LU), Via Roma, 10/A; sciogliendo al riserva formulata all'udienza del 14.7.2023; ha pronunciato la seguente

SENTENZA

I principali passaggi procedurali.

I.- La società Sergio Lunatici SpA (infra, anche debitore o proponente) è una società che opera nel settore del commercio di autoveicoli nuovi ed usati, derivati industriali, parti di ricambio, accessori, autoradio, olii minerali e lubrificanti, pneumatici in genere; svolge, inoltre, attività di rappresentanza e assunzione di contratti di commissione e di concessione per conto di ditte produttrici finalizzati alla gestione di officine di riparazione e rimessaggio, nonché l'attività di trasporto per conto terzi dei beni di cui sopra. In particolare, la società esercita l'attività di commercio di autoveicoli nuovi e usati e service sotto forma di concessionario FCA Auto (ora Stellantis) per i marchi Fiat, Lancia e Abarth e, attraverso la controllata Alessandro Lunatici Srl, commercializza le autovetture a marchio Mazda (dal 2017).

La debitrice ha presentato domanda di concordato preventivo sull'assunto di essere in crisi (se non in stato d'insolvenza), crisi causata (in sintesi) dai seguenti fattori:

- il settore automobilistico, a causa della crisi innescata, dapprima, dalla pandemia Covid-19 e, poi, dalla guerra Russia-Ucrania, aveva subito nell'anno 2020 un drammatico calo di immatricolazioni, pari al 35%, rispetto all'anno 2019;
- tale trend negativo era continuato nell'anno 2021 e anche nei primi mesi del 2022, anche conseguenza delle note difficoltà del gruppo Stellantis (come di altri gruppi automobilistici) di procurarsi i microchips necessari per la produzione delle autovetture con dipendente allungamento dei tempi di consegna;



- (c) ciò si era tradotto in un calo della quota di mercato del gruppo di cui essa era concessionaria anche per l'anno 2021 (v. tabelle pag.6-7 del ricorso ex art.44, co.1 lett.a) e, quanto specificamente ad esso operatore, in un calo del fatturato rispetto al periodo pre-covid: nell'anno 2019 il fatturato era stato di euro 25.392.759; nell'anno 2020 di euro 19.693.018; nell'anno 2021 di euro 21.946.759 e nell'anno 2022 (sino al mese di maggio incluso) di euro 6.288.480, dato quest'ultimo che evidenziava un trend negativo prospettico per l'intero anno;
- (d) la crisi era tale che non aveva versato l'IVA a debito per il primo trimestre 2022 (pari ad euro 135.000,00), tanto che il Collegio Sindacale era stato destinatario di segnalazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione a mezzo PEC ex art. 30-sexies del Decreto Legge n. 152/2021, recepito nell'articolo 25-novies del CCII, in relazione all'omesso versamento del predetto debito IVA;
- (e) il capitale sociale era andato interamente perduto alla data del 31.12.2021.

Per superare la crisi la debitrice ha depositato un piano di concordato in continuità aziendale diretta, targato su un orizzonte temporale di n.60, basato su una ristrutturazione dei debiti e una riduzione della propria organizzazione produttiva.

E' previsto in sintesi:

- (i) la prosecuzione dell'attività di impresa ex artt. 84, co. 2°, 6° nonché 87 lett. f) CCII, con ricapitalizzazione del capitale sociale, allo stato interamente perduto, subordinatamente all'omologa definitiva del concordato preventivo, per effetto delle sopravvenienze attive generate ai sensi dell'art. 117, co. 1, CCII e degli apporti finanziari del socio (per euro 200.000,00);
- (ii) la dismissione del complesso edilizio sito in Barga, Via Roma n. 10/A per una superficie di mq 2.103, ritenuto non più funzionale a detta continuità (si tratta dell'immobile dove è posta la sede legale e l'unità produttiva storica), con concentrazione dell'attività produttiva sull'unità (locale) di Lucca.

La proposta, come integrata con l'atto depositato in data 9.5.2023, in punto di classamento dei creditori bancari assistiti da garanzia pubblica, prevede, alla stregua dei principi di cui alla Absolute Priority Rule (nel prosieguo anche "APR"):

- a) l'integrale pagamento di tutti i creditori prededuttivi e dei privilegiati generali ex art. 2751-bis n. 1 c.c. con cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente, che verranno pagati, ex art. 109, co. 5 CCII, entro e non oltre 30 gg. dall'omologa, per l'importo di €. 166.466,72;
- b) il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati ante primo grado ex art. 2751-bis c.c., suddivisi in apposite classi di creditori interessati:
 - (i) Classe I, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 1 c.c. che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità: € 725.519,62. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso la prosecuzione del rapporto di lavoro con mantenimento delle medesime qualifiche e aspettativa ad incassare il TFR maturato (e maturando) all'esigibilità del credito (ovvero cessazione del rapporto di lavoro). È previsto il pagamento degli interessi e la rivalutazione, nella misura spettante per legge o per contratto;
 - (ii) Classe II, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per € 46.489,99, oltre la quota parte del 25% del compenso dei professionisti "funzionali" ex art.6 CCII per € 81.380,00, per complessivi € 127.869,99. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento in denaro entro e non oltre 365 gg



dal dies a quo (omologa). È previsto il pagamento degli interessi, nella misura spettante per legge o per contratto;

- (iii) Classe III, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5 c.c., per complessivi € 42.830,92. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento in denaro entro e non oltre 365 gg dal dies a quo. È previsto il pagamento degli interessi, nella misura spettante per legge o per contratto;

c) la proposta prevede altresì il pagamento degli altri creditori, interessati dalla domanda e soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione alla stregua dei canoni distributivi della Relative Priority Rule (nel prosieguo anche "RPR"), mediante suddivisione in altre sei classi votanti:

- (iv) Classe IV, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754 c.c. - INPS e INAIL -; per tributi Irpef, IVA, Ires ed altro ex art. 2752 co. 1 e 3 e 2758 co. 1 c.c. - Agenzia Entrate - e per aggi, sanzioni e interessi - Agenzia Entrate Riscossione) ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 19% del credito complessivamente vantato pari ad € 638.006,36, quindi per € 121.221,21. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento in denaro in 8 ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo;
- (v) Classe V: composta dai Creditori "strategici" concedenti - FCA Bank, FCA Italy e Stellantis (Gruppo FIAT SpA) - che proseguiranno il rapporto commerciale e di finanziamento senza soluzione di continuità e che, in ragione del patto di riservato dominio, risultante dal contratto di concessione e dalle fatture, vengono integralmente soddisfatti per l'importo di € 989.935,13; per la parte di credito non garantita, pari ad € 989.386,57, viene prevista una soddisfazione in percentuale pari al 13%, quindi per € 128.620,25;
- (vi) Classe VI: composta dai creditori chirografari sottosoglia ovvero sia le imprese minori ex art. 2 lett. d) CCII (anche per la relativa iva di rivalsa degradata per incapienza), ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 13% a fronte d'un credito complessivo di € 7.761,62 e quindi per € 1.009,01. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento in denaro in 8 ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo;
- (vii) Classe VII: composta dai fornitori chirografari e dai crediti degradati per l'incapienza del privilegio iva di rivalsa ex art. 2758 co. 2 c.c. ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 9% del credito complessivamente vantato pari ad € 339.478,54 e quindi per € 30.553,07. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento in denaro in 8 ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo;
- (viii) Classe VIII: composta da creditori chirografari bancari non assistiti da garanzia statale né da garanzia rilasciata da terzi, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6,5% a fronte d'un credito complessivo di € 1.324.825,00 e, quindi, per € 86.113,63. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento in denaro in 8 ratei semestrali posticipati, di pari



importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo;

- (ix) Classe IX composta da creditori chirografari bancari assistiti da garanzia statale, ai quali, fermo restando il fondo rischi MCC (per cui infra), viene prospettato un pagamento in percentuale pari al 3,57% a fronte d'un credito complessivo di Euro 3.079.596,05 e quindi per Euro 109.831,00. Termini di pagamento: la soddisfazione avviene attraverso il pagamento in denaro in 8 ratei semestrali posticipati, di pari importo e proporzionalmente al credito, decorrenti dalla scadenza del dodicesimo mese dal dies a quo.

d) la proposta prevede inoltre l'appostazione di un fondo rischi denominato MCC per le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'art. 1 co. 1 del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. "Sostegni" 73/2021), ex art. 9 c. 5 del D.Lgs. 123/1998 e art. 8-bis co. 3 L. 33/2015: in detto fondo viene appostato un importo, pari ad € 1.217.610,00, derivante in parte dal ricavato del realizzo della massa mobiliare e in parte con il realizzo dell'immobile di Barga (entrambi da distribuire secondo le regole dell'Absolute Priority Rule) ed in parte tramite l'accantonamento della percentuale pari al 19% sulla differenza degradata a chirografario.

II.- Sottoposta la proposta al voto dei creditori, il commissario giudiziale ha depositato in data 13.6.2023 relazione ex art.110 CCII evidenziando che essa non è stata approvata dall'unanimità delle classi, ma da sei classi (prima, secondo, terza, quinta, sesta e settima classe) su nove (quarta, ottava e nona).

In realtà tale giudizio va corretto in quanto per la classe n.8 (creditori ammessi al voto 1.315.785,07), come risulta dalla stessa relazione del CG, hanno votato a favore creditori per euro 570.609,15 e contro per euro 99.094,52.

Risulta, pertanto, che hanno votato complessivamente creditori per euro 669703,67 (ovvero più della metà dei creditori ammessi al voto, pari ad euro 657892,54) e che la proposta è stata approvata da più dei due terzi dei creditori votanti. Sicché è stata raggiunta la maggioranza prevista dall'art.109, co.5, secondo periodo, seconda ipotesi (*in ciascuna classe la proposta è approvata se, in mancanza dell'approvazione da parte della maggioranza dei crediti ammessi al voto, hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe*).

III.- In data 17.6.2023 la debitrice ha depositato istanza di omologazione ex art.109, co.5, terzo periodo, e 112, co.2 CCII (c.d. ristrutturazione trasversale dei debiti).

IV. Fissata udienza di discussione dell'istanza di omologazione, che è stata ritualmente notificata al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti, ha proposto opposizione l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lucca, articolando i seguenti motivi:

- 1) Mancanza del presupposto oggettivo dello stato di crisi e/o di insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. a) e b);
- 2) Mancanza di fattibilità del piano come proposto e non corretta quantificazione del debito erariale
- 3) Mancanza di convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria.



Ha replicato la debitrice e ha depositato il parere il commissario giudiziale. Quest'ultimo, anche esaminando le osservazioni dell'opponente, ha confermato il proprio giudizio sulla fattibilità del piano in precedenza espresso nella relazione ex art.105 CCII, evidenziando l'assenza di elementi sopravvenuti inficianti la realizzabilità del piano.

Ragioni della decisione

1.- I motivi d'opposizione.

Seguendo l'ordine d'esposizione del creditore dissenziente/opponente, il collegio osserva quanto segue.

1.1. Il primo motivo d'opposizione (mancanza del presupposto oggettivo per la presentazione della domanda di concordato preventivo per assenza di uno stato d'insolvenza e/o di crisi) è sviluppato con questi argomenti:

- (i) nell'anno 2021 la società, nonostante la diminuzione di vendite patita durante la crisi pandemica e, poi, a seguito del conflitto Ucraino, ha diminuito i debiti totali da € 9.095.485 a € 8.017.743, ed ha innalzato l'indice di copertura delle passività a breve da 0,99 a 1,10 (come da relazione ex art. 105 del Commissario Giudiziale);
- (ii) la società ha la disponibilità di oltre € 1.000.000,00 di liquidità, conteggiate anche nell'attivo concordatario;
- (iii) la società non ha debiti pregressi iscritti a ruolo e, quindi, è evidente la capacità dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni;
- (iv) dall'analisi delle voci indicate in bilancio come debiti esigibili oltre l'esercizio, rimane l'importo di € 2.679.274,00 che, in base alla nota di bilancio è costituito da debiti verso banche (assistiti da garanzia MCC).

Secondo l'opponente la società potrebbe al più trovarsi in uno stato di squilibrio precedente alla crisi vera e propria, ma di certo non versa in uno stato di insolvenza, e pur essendo vero che le disposizioni del nuovo codice sono volte ad anticipare la crisi, tanto che è stato disposto l'obbligo per gli enti pubblici qualificati dell'invio di alert, è altrettanto vero che il CCII consente alle imprese non ancora in crisi ma che abbiano ricevuto uno o più alert (Early Warning Tools) di poter accedere a strumenti differenti dalle procedure "concorsuali", come la Composizione Negoziata della Crisi e il piano attestato di risanamento (ex art. 56).

Occorrerebbe poi tenere conto - secondo l'opponente - che, in relazione alle cause che hanno portato la società allo stato di pre-crisi, il mercato automobilistico ha visto, nell'anno 2023, una eccezionale ripresa, che lascia presumere un sensibile aumento prospettico dei cd. flussi di cassa (la opponente richiama i dati statistici riportati nella indagine pubblicata nel mese di aprile 2023 dalla Direzione Regionale della Toscana, nel confronto tra i dati del 2019 e quelli del 2021, che segnalano, relativamente al settore del Commercio di Autoveicoli in Toscana, un forte incremento del fatturato nell'anno 2021 rispetto al 2019 (anno pre-covid), dopo il brusco arresto del 2020).

Il motivo in esame è privo di fondamento.

L'argomento di cui al punto (i), asseritamente ripreso dalla relazione del commissario giudiziale, fa confusione tra i dati relativi all'anno 2020 e quelli dell'anno 2021.

Nella relazione del CG non viene riportato un indice current ratio pari ad 1,1 per l'anno 2021, ma per l'anno 2020. Per l'anno 2021 il calcolo dell'indice de quo (attivo circolante pari ad Euro 4.872.229,00; - passivo a breve pari ad Euro 5.973.660,00) è pari a



0,82. Questo significa che la società a fronte di debiti a breve per 1, ha risorse per 0,82, con un evidente deficit di risorse, cui si aggiunge un trend negativo dei flussi prospettivi.

Come segnalato dal commissario giudiziale tale indice rende apprezzabile numericamente quanto da lui descritto nella relazione particolareggiata, e cioè l'aggravio, nell'anno 2021, della situazione economica e finanziaria dell'impresa, che già prima dell'esercizio 2020 risultava non performante sotto il profilo economico, seppur in sostanziale equilibrio finanziario.

Dal bilancio al 31.12.2020 risulta una perdita di esercizio per euro 1198000.

Dal bilancio al 31.12.2021 risulta un patrimonio netto negativo per euro 2.193.113. Vero è che ciò è conseguenza, come risulta dalla stessa relazione al bilancio, *anche* della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e dei crediti, ma è altrettanto vero che tale approccio era necessario in presenza della grave crisi economica, che rendeva necessario un processo di ristrutturazione al fine di non aggravare ulteriormente la situazione e di preservare il residuo valore della continuità.

Va valutato ancora che la situazione patrimoniale aggiornata al 31.7.2022, allegata al ricorso introduttivo, evidenzia un'ulteriore perdita dell'esercizio in corso per euro 553.365, che aggrava ulteriormente la situazione della debitrice.

A fronte di tali dati la circostanza che la ricorrente abbia disponibilità di cassa, alla data della presentazione del ricorso ex art.44,c o.1 lett.a) e della concessione delle misure protettive, per oltre € 1.000.000,00, è dato irrilevante perché, in tutta evidenza, esso deriva in buona parte dalla scelta di bloccare i pagamenti (tra cui, ad esempio il debito IVA), in vista della ristrutturazione nel rispetto della par condicio creditorum e della richiesta di misure protettive.

In ogni caso, la differenza fra l'attivo circolante e i debiti a breve (come calcolato dal Commissario a pag.2 della sua relazione) resta pari a Euro 1.101.431, in una situazione in cui i flussi prospettivi di cassa, in ragione dei fattori di crisi del settore sopra evidenziati e del trend negativo anche per l'anno 2022 (con una perdita di esercizio in corso di maturazione alla data del 31.7.2022 per oltre 500.000,00 euro), mostrano la loro inadeguatezza a far fronte alle obbligazioni in scadenza nei successivi 12 mesi.

Va ancora considerato che il riferito miglioramento nel corso dell'anno 2023 del mercato automobilistico è proposto in termini generali, senza alcuna aggancio alla realtà della società proponente e del gruppo automobilistico di cui è concessionaria.

Deve concludersi, pertanto, che la debitrice, al momento della presentazione della domanda di concordato con riserva (2.9.2022) e del successivo deposito del piano e della proposta (31.12.2022) era quantomeno in stato di crisi, come definito dall'art.2, co.1 lett.a) CCII, se non di vera e propria insolvenza, e tale situazione non si è risolta da sola nel corso del presente procedimento.

1.2.- Anche il secondo motivo (mancata fattibilità del piano come proposto e non corretta quantificazione del debito erariale) è privo di pregio.

Quanto al primo profilo del motivo d'opposizione, secondo l'opponente la stessa relazione del Commissario Giudiziale evidenzerebbe che le attività messe a disposizione per il soddisfacimento del passivo concordatario non sarebbero sufficienti a garantire il pagamento nelle percentuali proposte. L'attivo ricalcolato dal commissario non sarebbe sufficiente a coprire il fabbisogno concordatario, né quello calcolato dal professionista attestatore, né tantomeno quello, superiore, calcolato dal Commissario Giudiziale, mancando all'attivo € 203.021,62.



L'assunto non è condivisibile.

Come risulta dalla relazione e dal parere finale del commissario giudiziale, questi non esprime alcun giudizio di non fattibilità.

Il CG ha effettuato una sorta di stress test.

Così testualmente il commissario: *“ Sul punto chi scrive sottolinea che le minori percentuali di soddisfacimento previste nella relazione particolareggiata, sulla base delle considerazioni meglio evidenziate per singola voce dell'attivo e del passivo, devono essere intese come verifica della proposta concordataria e quindi quale informazione che il Commissario rende ai creditori per esprimere il voto con maggiori dati ed informazioni rispetto a quanto depositato dal debitore. Pur giungendo a tale risultato, lo scrivente, non ha evidenziato e non rileva tutt'ora motivi per ritenere non fattibile il piano concordatario così come proposto”*.

Quanto al secondo profilo del motivo, secondo l'opponente il debito tributario totale è stato indicato per un importo errato in quanto non terrebbe conto degli avvisi di accertamento notificati medio tempore, cioè nel corso della presente procedura.

Anche in tal caso non è possibile apprezzare il fondamento del motivo. Occorre considerare che gli avvisi di accertamento de quibus, che sono relativi ad un contenzioso che vede coinvolti il gruppo FCA/Stellantis e i suoi concessionari, da un lato, e l'Agenzia delle Entrate, dall'altro, è stato oggetto di un atto di transazione, autorizzato dagli organi della procedura. In base a tale accordo FCA Bank si fa carico del predetto contenzioso, con spese legali interamente a suo carico e, in caso di esito negativo del ricorso predisposto in linea con le difese condivise con i concessionari, i costi pari a IVA, sanzioni e interessi, sono ripartiti fra tutti i soggetti coinvolti nella seguente misura: 2/3 in capo a FCA Italy/FCA Bank; 1/3 a carico della rete dei concessionari.

Come osservato dal CG, anche nel proprio parere finale, nello scenario peggiore di soccombenza in tale giudizio l'onere a carico della debitrice, in forza degli accordi con FCA/gruppo Stellantis è di euro 28439,10 (pari al 19% del valore degli avvisi di accertamento impugnati). Per tale importo è capiente il fondo di euro 33.250 appostato dalla società debitrice per il solo contenzioso con ADE.

Occorre poi considerare che, oltre al fondo rischi specifico, relativo al solo contenzioso con ADE, la debitrice ha appostato un fondo rischi generico per i creditori privilegiati pari ad euro 100.000,00

Non è apprezzabile, quindi, l'assunto che il fondo rischi specifico assegnato a fronte del contenzioso in essere tra la Lunatici e l'Agenzia delle Entrate non sarebbe sufficiente a far fronte ad eventuali soccombenze.

1.3.- Anche il terzo motivo (mancanza o effettiva convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria) non merita accoglimento.

Il motivo è argomentato sotto plurimi profili:

- (i) le valutazioni del Professionista attestatore e del Commissario si limitano alla comparazione tra l'attivo ricavabile dal concordato con quello ricavabile dalla vendita atomistica dei beni, senza che sia presa in considerazione la vendita dell'azienda nel suo complesso che, stante l'andamento del mercato e la situazione economica, potrebbe avere un valore ben superiore. La mancanza di una valorizzazione dell'azienda nel suo complesso, in luogo della valutazione atomistica dei beni, impedisce di fatto una compiuta valutazione della convenienza rispetto all'eventuale alternativa liquidatoria;



- (ii) nella proposta non si propone la destinazione, a maggior soddisfacimento dei creditori, delle eventuali sopravvenienze che potrebbero derivare dalla cessione degli assets, da un recupero dei crediti superiore al previsto o da una generazione di flussi di cassa superiori a quelli previsti;
- (iii) Nella classe I dello stato passivo sono stati inseriti i debiti verso i lavoratori dipendenti che resteranno in forza alla società, ma contemporaneamente è previsto che venga pagato loro anche il TFR, che ammonta a € 489.621,80, comprensivi anche di ferie e ratei permessi non fruiti, fondi pensione e € 41.002,07 per contributi INAIL.

Seguendo l'ordine espositivo sopra proposto, il collegio rileva:

1.3.1.- Il primo motivo non si misura con gli atti della procedura.

Depositata domanda piena di concordato preventivo, con provvedimento ex art.47, co.4 CCII in data 23.1.2023, il tribunale rilevava, fra l'altro, il seguente profilo di criticità: *<<considerato che l'art.87, co.1 lett.c) richiede che il piano contenga: "il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione"; che nel caso in esame il piano indica il valore di liquidazione in euro 3.512.029, di cui euro 800.000,00 per l'immobile di Barga oggetto di dismissione ed euro 2.712.028,66 per la componente mobiliare; che nel piano non sono indicati i criteri usati per la determinazione del valore di liquidazione, essendo presente unicamente un prospetto contabile: tuttavia, per come si perviene al risultato finale, può ritenersi che la valutazione sia stato di tipo atomistico, cioè come valutazione dei singoli beni e non del complesso aziendale nel suo complesso; che tale conclusione trova conforto anche nell'attestazione del professionista indipendente che ha proceduto alla verifica dei dati aziendali e alle attestazioni previste dalle norme di riferimento (84, co.5; 87, co.3; 88, co.1 CCII); osservato che nella disciplina del CCII la corretta individuazione del valore di liquidazione rileva per una serie di fini: (i) in caso di continuità aziendale, per verificare che ciascun creditore riceva un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale; (ii) per individuare, sempre in questa prospettiva, il valore eccedente quello di liquidazione che può essere distribuito con la RPR; che, invece, il valore di liquidazione dei singoli beni, al netto delle spese di liquidazione specifiche e di una quota di quelle generali (84, co.5 e 88 CCII), rileva per stabilire il corretto trattamento riservato ai creditori prelazionari; osservato ancora che il CCII non definisce il valore di liquidazione del patrimonio né individua i criteri di determinazione dello stesso; che, tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale, un criterio è fissato dall'art.214 CCII, il quale stabilisce che la "liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione"; che, in altre parole, in caso di liquidazione giudiziale, la vendita atomistica dei beni in tanto è possibile in quanto la vendita dell'azienda, di suoi rami o di rapporti giuridici in blocco, non sia possibile o non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori; che, recuperando tale criterio nella diversa sede del concordato preventivo proposto in continuità aziendale (e quindi sull'assunto che la continuità sia possibile e utile per i creditori), deve ritenersi che il valore di liquidazione vada individuato, anzitutto, come valore di cessione dell'azienda o di singoli rami (ad esempio, nel caso di specie, il ramo service e il ramo vendita autovetture), o in alternativa vadano spiegate in maniera analitica e completa le ragioni dell'impossibilità di cedere l'azienda nel suo complesso o per singoli*



rami; che tali indicazioni mancano nel piano in esame o sono del tutto insufficienti>> e assegnava termine per l'integrazione.

Nel termine concesso la ricorrente depositava memoria di deduzione, con cui rispondeva ai rilievi del tribunale, e produceva quattro allegati, tra cui l'integrazione del Piano con riferimento ai valori di liquidazione giudiziale dell'azienda e, sempre ai fini de quibus, l'integrazione dell'attestazione ex art. 87 co. 3 CCII.

Rispetto a tali documenti, che sono stati poi oggetto di vaglio da parte del commissario giudiziale, l'opponente, oltre a non richiedere espressamente un supplemento istruttorio, non svolge deduzioni specifiche volte a contestare il valore di liquidazione giudiziale e i criteri seguiti dalla debitrice, confortati dalla relazione dell'attestatore indipendente.

Tale carenza sul piano assertivo impedisce di dare ingresso al supplemento istruttorio previsto dall'art.112, co.4 CCII (stima del complesso aziendale del debitore).

Tale disposizione, com'è noto, ha dato attuazione all'art.14 della direttiva UE 2019/1023 (c.d. direttiva insolvency), disposizione che, per ragioni di economia processuale (riduzione dei tempi di definizione del procedimento) e di contenimento dei costi, prevede che l'autorità giudiziaria adotta una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente per: (a) una presunta violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'art.2, § 1, punto; oppure, (b) una presunta violazione delle condizioni per una ristrutturazione trasversale dei debiti ai sensi dell'art.11, § 1, lett.b), punto ii).

Il § 3 dell'art.14 precisa che, ai fini di cui sopra, gli Stati membri provvedono affinché una parte interessata dissenziente possa presentare una contestazione presso l'autorità giudiziaria chiamata a omologare il piano di ristrutturazione.

Pare al collegio che, in linea con la direttiva e con i principi ispiratori dell'art.14 (v. pure considerando n.63, in cui è detto che dovrebbe essere possibile [per gli stati membri] che la decisione sulla valutazione dell'impresa consista anche nell'approvazione di una valutazione da parte di un esperto o di una valutazione presentata dal debitore in una fase anteriore della procedura), nonché con i principi generali che governano il nostro sistema processuale, una contestazione della parte interessata, a fronte della relazione dell'attestatore indipendente, deve essere specifica e non possa, come nel caso di specie, limitarsi a considerazioni di carattere generale.

In conclusione, in difetto di specificità la contestazione non può giustificare un supplemento istruttorio.

1.3.2.- Anche il secondo profilo (*nella proposta non si propone la destinazione, a maggior soddisfacimento dei creditori, delle eventuali sopravvenienze che potrebbero derivare dalla cessione degli assets, da un recupero dei crediti superiore al previsto o da una generazione di flussi di cassa superiori a quelli previsti*) non è corretto in fatto quanto al valore che sarà ricavato dalla liquidazione dell'asset non funzionale, in quanto il valore di liquidazione è messo a disposizione dei creditori seconda la regola distributiva dell'APR, e non corretto in iure quanto ai flussi di cassa che dovessero essere superiori a quelli previsti, perché è consustanziale alla disciplina della continuità diretta che l'imprenditore possa far propri i flussi di cassa eccedentari.

1.3.3.- Infine, l'opponente lamenta che *"nella classe I dello stato passivo sono stati inseriti i debiti verso i lavoratori dipendenti che resteranno in forza alla società, ma contemporaneamente è previsto che venga pagato loro anche il TFR, che ammonta a €*



489.621,80, comprensivi anche di ferie e ratei permessi non fruiti, fondi pensione e € 41.002,07 per contributi INAIL”.

Il rilievo non appare corretto, ove si consideri che tra gli effetti della domanda di concordato preventivo (artt.96 e 156 CCII), vi è la cristallizzazione, ai fini del concorso, dei debiti anteriori, tra cui anche quelli non esigibili che, giustappunto, si considerano scaduti alla data di presentazione della domanda.

D'altronde, in ottica di comparazione con la soluzione liquidatoria, è evidente che anche tutti i crediti indicati nella classe I verrebbero immediatamente in rilievo ai fin concorsuali nell'alternativa della liquidazione giudiziale.

In conclusione, l'opposizione va respinta.

2.- Le condizioni della ristrutturazione trasversale dei debiti.

L'art.112, co.2 CCII consente l'omologazione del concordato in continuità aziendale su richiesta del debitore, anche nel caso in cui vi si siano una o più classi dissenzienti, quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve piu' dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Nel caso di specie ricorrono tutte le condizioni sopra previste.

In particolare, è rispettata l'APR per la distribuzione del valore di liquidazione; l'RPR è applicata correttamente sul valore della continuità, in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e piu' favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più del proprio credito e, infine, la proposta è stata approvata da 7 classi su 9, di cui tre di creditori privilegiati e una, in parte in chirografo ma per ritenuta incapienza e conseguente degradazione del privilegio generale.

In conclusione, respinta l'opposizione e verificata la sussistenza delle condizioni della ristrutturazione trasversale, la proposta di concordato va omologata.

3.- Le spese di lite.

Le spese del presente giudizio sono compensate in ragione della novità delle questioni trattate.

P.Q.M.

- omologa il concordato preventivo di SERGIO LUNATICI S.P.A. (codice fiscale, p.iva e numero di iscrizione al Registro Imprese 00526610464), con sede legale in Barga (LU), Via Roma, 10/A), compensando le spese di lite;



- dispone che la sentenza di omologazione sia notificata ed iscritta a norma dell'art.45 CCII;

- emana le seguenti disposizioni esecutive:

1) il debitore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, trasmetterà al Commissario Giudiziale un piano delle attività di liquidazione del bene non funzionale e dei tempi previsti, tempi che dovranno essere cadenzati in modo da rispettare le previsioni della proposta, e provvederà ad informare il commissario, ogni tre mesi, circa le attività poste in essere in esecuzione del predetto piano;

2) la liquidazione dei beni avverrà mediante procedure competitive ai sensi degli artt.114 e 214 e ss CCII, sostituita la stima degli esperti nominati dal curatore con la stima del bene allegata alla domanda di concordato preventivo;

3) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal debitore su conto corrente bancario intestato alla procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale senza necessità di preventiva autorizzazione del giudice delegato, fatta eccezione per le somme dovute a titolo di compenso del commissario giudiziale;

4) il debitore provvederà a ripartire tra i creditori le somme realizzate dalla liquidazione sulla base di un piano di riparto, vistato dal Commissario Giudiziale, con la contestuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il piano di riparto, vistato dal CG, sarà comunicato dal debitore a tutti i creditori a mezzo PEC; analogamente, il debitore provvederà a ripartire fra i creditori le risorse derivanti dai flussi della continuità con le modalità indicate nel primo periodo del presente paragrafo e nel rispetto della tempistica prevista dalla proposta;

5) al fine di consentire al commissario giudiziale, l'esercizio dei poteri di vigilanza sull'adempimento del concordato, il debitore trasmetterà al commissario giudiziale con cadenza semestrale una relazione sulla propria situazione patrimoniale ed economica, redatta secondo i criteri previsti dal codice civile per il bilancio d'esercizio, con decorrenza dal primo semestre successivo all'omologa; il debitore trasmetterà inoltre al commissario giudiziale la delibera di aumento del capitale sociale, di cui al piano di concordato entro 10 giorni dalla sua adozione, che dovrà intervenire entro trenta giorni dall'omologazione;

6) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili resteranno accantonate mediante deposito sul conto corrente intestato alla procedura e saranno svincolate, quanto ai creditori contestati, in presenza di regiudicata accertante il credito o di intervenuto accordo transattivo; quanto ai creditori condizionali, in caso di non contestato avveramento della condizione o, in caso di contestazione, di accertamento dell'avveramento con provvedimento passato in regiudicata; quanto, infine, ai creditori irreperibili, in caso di richiesta nei successivi cinque anni dalla comunicazione del piano di riparto finale ai creditori. Per i prelievi di tali importi si osserveranno le disposizioni previste al punto n.3.

Nel caso in cui, quanto ai crediti contestati o condizionali, vi sia rispettivamente accertamento negativo in via definitiva del credito o del mancato avveramento della condizione, il debitore provvederà a un riparto supplementare a favore degli altri creditori concorrenti con le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui i creditori irreperibili non facciano richiesta di pagamento della quota prevista nel piano di riparto entro cinque anni, tale quota sarà assegnata, con i relativi interessi, al Fondo Unico Giustizia, ai sensi dell'art.2, co.2 lett. c bis) DL 143/2008.



Così deciso in Lucca, nella camera di consiglio del 20/07/2023.

Il Presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli

